



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia

Direzione Generale

Ufficio IV – Reclutamento, assegnazione, gestione e formazione delle risorse umane della scuola

Prot. n. 1181

Bari, 9 febbraio 2010

Al Dirigente della sede provinciali di Bari
dell'USR per la Puglia

OGGETTO: quesito valutazione del servizio prestato nelle scuole "non paritarie".

Con note prot. n. 224 e n. 224/1 rispettivamente del 14.01 e 2.2. 2010 la S.V. chiede di conoscere "se e in che misura debba essere riconosciuto, al fine dell'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento il servizio prestato nell'a.s. 2007/08 nelle scuole **materne private già autorizzate**".

Al riguardo, si rammenta che l'Allegato 2 "Tabella di valutazione dei titoli della terza fascia" approvata con D.M. n. 78 del 25.9.2007, prevede al punto B1) "Per il servizio prestato nella scuola dell'infanzia o primaria o negli istituti di istruzione secondaria o artistica statali ovvero nelle scuole paritarie " Per ogni mese o frazione di almeno 16 giorni, Punti 2;

Il successivo punto B2) prevede "Per il servizio di insegnamento prestato in istituti di istruzione secondaria legalmente riconosciuto o pareggiati, ovvero nella scuola primaria parificata, ovvero **nella scuola dell'infanzia autorizzata**" Per ogni mese o frazione di almeno 16 giorni, punti 1.

Orbene il D.L. 5.12.2005, n. 250, convertito in Legge 3.2.2006, n. 27, all'art. art. 1 bis, comma 1°, prevede: "Le scuole non statali di cui alla parte II, titolo VIII, capi I,II e III, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono ricondotte alle due tipologie di scuole paritarie riconosciute ai sensi della legge 10 marzo 2000, n. 62, e di scuole non paritarie".

Il successivo comma 6 prevede che "Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto non possono essere rilasciate **nuove autorizzazioni**, riconoscimenti legali o pareggiamenti..... Nelle scuole che non hanno chiesto ovvero ottenuto il riconoscimento della parità di cui alla citata legge n. 62 del 2000, i corsi di studio già attivati, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sulla base di provvedimenti di parificazione, riconoscimento legale e pareggiamenti adottati ai sensi degli articoli 344 (scuola elementare), 355, 356 e 357 (scuola secondaria) del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 297 del 1994, continuano a funzionare fino al loro completamento".

Ancora il comma 7 prevede "A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono abrogate le disposizioni contenute nella parte II, titolo VIII, capi I, II e III del testo unico di cui al D.L.vo 297/1994 ...".

Da quanto sopra esposto discende che le scuole dell'infanzia, soggette all'autorizzazione annuale da parte del Direttore didattico competente nonché all'approvazione delle relative nomine, non potevano più funzionare a partire dall'anno scolastico 2006/07 se non come scuole non autorizzate o con il riconoscimento della parità.

Conseguentemente è da escludersi ogni possibilità di valutazione del servizio in scuole dell'infanzia che non abbiano chiesto ed ottenuto la parità a partire dall'anno scolastico 2006/2007; la valutazione del servizio presso scuola dell'infanzia autorizzata va quindi limitata all'entrata in vigore della citata legge 3.2.2006, n. 27.

IL DIRETTORE GENERALE
f.to Lucrezia Stellacci

Responsabile dell'istruttoria: *R. Palmisano*